

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013

Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti - Mutamento di giurisprudenza conseguente a Cass., sez. un., n. 8203 del 2005 - Mancanza di un pregresso orientamento consolidato - "Overruling" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in ordine agli atti processuali compiuti precedentemente al mutamento di giurisprudenza secondo forme e termini richiesti dal diritto vivente.

L'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi (cioè non richiesti in precedenza) e, quindi, anche delle produzioni documentali - indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di "overruling", in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilità della regola per la quale mantiene validità l'atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013